

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

di **ANTONINO MARINO**

Limitazione dei rischi fiscali tramite l'adempimento collaborativo

Le nuove disposizioni in vigore sono state oggetto di un'estrema attenzione, talché è possibile affermare che si è giunti a perfezionare il sistema in vigore: il rafforzamento della collaborazione tra Fisco e contribuente sembra stia pian piano diventando una realtà.

Dal 18.01.2024 è entrato in vigore il **nuovo regime di adempimento collaborativo**. L'istituto in argomento risulta notevolmente potenziato, soprattutto con riferimento alla prevenzione del contenzioso a cui si giunge mediante un'attenta ponderazione dei rischi fiscali.

In pratica, l'adesione al regime indicato sembrerebbe comportare la possibilità di **pervenire con il Fisco a una condivisa valutazione preventiva**, rispetto al momento di presentazione delle dichiarazioni fiscali, di tutte quelle fattispecie suscettibili di generare rischi fiscali e un contenzioso con l'Erario.

I principi ispiratori a fondamento delle modifiche risultano ancorati alla **puntuale definizione dei cc.dd. "doveri" di controllo del Fisco e a quelli di comportamento del contribuente**.

L'Amministrazione Finanziaria, dal canto suo, appare normativamente impegnata a effettuare una valutazione *"trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità del sistema di controllo del rischio fiscale adottato"*, proponendo allo stesso tempo gli interventi correttivi che si reputano idonei. In questo contesto spiccano la promozione di relazioni con i contribuenti improntate a *"principi di trasparenza, collaborazione e correttezza"*.

Anche il **contribuente** è chiamato a specifici adempimenti, soprattutto per ciò che concerne l'istituzione e il mantenimento di un idoneo sistema di gestione del rischio fiscale. Si incrementa anche tal caso il novero di obblighi che condurrebbe il contribuente a un'interazione continua con l'Amministrazione Finanziaria rispetto all'individuazione e disamina dei rischi di natura fiscale.

I contribuenti non sono, tuttavia, solamente gravati da obblighi, ma fruiscono di una serie di **benefici di carattere fiscale**.

In primo luogo, l'adesione al regime comporta una **procedura abbreviata di interpello preventivo** sull'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. Secondariamente è importante porre in evidenza le **agevolazioni di tipo sanzionatorio**. In questo contesto emerge che, al di là delle ipotesi di violazioni fiscali rispetto alle quali è accertata la sussistenza di condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione Finanziaria e il contribuente, **non si applicano sanzioni amministrative al contribuente** che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle Entrate i rischi fiscali in modo tempestivo ed esauriente, mediante l'interpello, sempre che il comportamento tenuto sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione. Quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo, ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale.

Altri importanti benefici sono i seguenti: **ipotesi di esclusione della punibilità** riguardanti le condotte di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle Entrate, mediante l'interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali; **agevolazioni sui rimborsi:** i contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette che indirette.